

REGOLAMENTO (CEE) N. 473/93 DELLA COMMISSIONE**del 1º marzo 1993****che modifica il regolamento (CEE) n. 3477/92 relativo alle modalità di applicazione del regime delle quote nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1993 e 1994**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,considerando che l'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3477/92 della Commissione⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 232/93⁽³⁾, prevede la ripartizione del quantitativo che supera il limite di garanzia o il quantitativo massimo garantito applicabile nel corso del raccolto precedente tra tutti i produttori di tabacco interessati, proporzionalmente ai quantitativi conferiti; che, in certi casi, una parte di tali quantitativi supplementari può essere attribuita in via prioritaria a produttori che hanno iniziato la produzione soltanto nel 1990 o nel 1991, per permettere loro di ottenere certificati di coltivazione sufficienti, tenendo conto in particolare degli investimenti effettuati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3477/92 il testo del primo comma è completato dalla frase seguente:

« Gli Stati membri possono disporre che una parte dei quantitativi supplementari disponibili sia distribuita in via prioritaria ai produttori che hanno iniziato la produzione del gruppo di varietà considerato nel 1990 o nel 1991. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70.⁽²⁾ GU n. L 351 del 2. 12. 1992, pag. 11.⁽³⁾ GU n. L 27 del 4. 2. 1993, pag. 25.